

- 2) L'articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che le attività dei centri di controllo tecnico dei veicoli, quali quelli contemplati dalla normativa controversa nel procedimento principale, non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri nel senso di cui a questa disposizione, nonostante che gli operatori di tali centri dispongano di un potere di immobilizzazione dei veicoli ove questi presentino, all'esito del controllo, carenze di sicurezza tali da comportare un pericolo imminente.
- 3) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l'autorizzazione all'apertura, da parte di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un centro di controllo tecnico dei veicoli alla condizione che, da un lato, sussista una distanza minima tra tale centro e i centri già autorizzati di questa impresa o di questo gruppo di imprese e che, dall'altro, in caso di rilascio dell'autorizzazione, l'impresa o il gruppo di imprese in questione non si trovi a detenere una quota di mercato superiore al 50 %, salvo che sia dimostrato — circostanza questa da verificarsi a cura del giudice del rinvio — che la condizione suddetta è realmente appropriata per raggiungere gli obiettivi di tutela dei consumatori e di sicurezza stradale e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

(<sup>1</sup>) GU C 175 del 10.6.2014.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Laufen — Germania) — Procedimento penale a carico di Gavril Covaci**

(Causa C-216/14) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2010/64/UE — Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali — Lingua del procedimento — Decreto penale di condanna infliggente una pena pecuniaria — Possibilità di proporre opposizione in una lingua diversa da quella del procedimento — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all'informazione nei procedimenti penali — Diritto di essere informato dell'accusa — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario da parte dell'imputato — Termine di opposizione decorrente dalla notifica al domiciliatario)*

(2015/C 406/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Laufen

**Imputato nella causa principale**

Gavril Covaci

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest'ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.

- 2) Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ambito di un procedimento penale, imponga all'imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

<sup>(1)</sup> GU C 253 del 4.8.2014.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — György Balázs/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága**

(Causa C-251/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Qualità dei combustibili diesel — Specifica tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell'Unione)**

(2015/C 406/07)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti**

Ricorrente: György Balázs

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

**Dispositivo**

- 1) Gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro preveda, nel proprio ordinamento nazionale, requisiti qualitativi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti in tale direttiva, per la commercializzazione di combustibili diesel, come quelli riguardanti il punto d'inflammabilità, di cui trattasi nel procedimento principale, atteso che non si tratta di una specifica tecnica dei combustibili diesel che riguarda la tutela della salute e dell'ambiente ai sensi della suddetta direttiva.
- 2) L'articolo 1, punti 6 e 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro renda obbligatoria una norma nazionale come la norma ungherese MSZ EN 590:2009 di cui trattasi nel procedimento principale.